

COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI – INTEGRAZIONE

Sede legale: Largo San Camillo de Lellis, 1

80046 – SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

C.F. e P.IVA: 04878301219

Capitale Sociale: Euro 250,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Napoli al n. 04878301219

Iscritta con il Numero Repertorio Economico Amministrativo NA-720073

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A113616

Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto

Categoria: Cooperative Sociali

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE AI SOCI SUL BILANCIO AL 31/12/2022

Ai Soci della

COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI – INTEGRAZIONE

Premessa

Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c..

La presente relazione unitaria contiene, nella sezione A), la "Relazione del Collegio Sindacale indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e, nella sezione B), la "Relazione sull'attività svolta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

A) RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010 N. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI – INTEGRAZIONE, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2022, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI – INTEGRAZIONE al 31 dicembre 2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “*Responsabilità del Collegio Sindacale per la revisione contabile del bilancio d'esercizio*” della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione contabile della cooperativa, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Nei termini previsti dalla legge, gli stessi sono altresì responsabili per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale (cd. “*going concern*”), nonché per una adeguata informativa in materia. Difatti, gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui

sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, ex art. 14, comma 2, lettera e) D.L. 39/2010

Gli amministratori della COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI – INTEGRAZIONE sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI – INTEGRAZIONE al 31/12/2022, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI – INTEGRAZIONE al 31/12/2022 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI – INTEGRAZIONE al 31/12/2022 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

B) RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale. Le stesse sono state adottate compatibilmente alle dimensioni e alle peculiarità della Vostra Cooperativa e alle disposizioni legislative nazionali in materia di cooperative e di Terzo Settore.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il Collegio Sindacale dichiara di avere in merito alla Cooperativa e per quanto concerne:

- i) la tipologia dell'attività svolta;
- ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza – nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le

criticità rispetto ai due parametri sopra citati – è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È stato, quindi, possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale;

- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2022) e quello precedente (2021). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2022 in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente all'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente su:

- i risultati dell'esercizio sociale;

- l'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;

- le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 5, c.c.;

- l'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c..

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare. Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Attività svolta

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Durante le verifiche periodiche, il Collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti,

monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.

Il Collegio Sindacale ha, quindi, periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – amministratori, dipendenti e consulenti esterni – si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Collegio Sindacale.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;

- i consulenti e i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono mutati e, pertanto, hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del Collegio Sindacale presso la sede della cooperativa e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con l'organo amministrativo: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto a essi imposto dalla citata norma.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il Collegio Sindacale può affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa;

- le operazioni realizzate sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della continuità, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, nonché sull'affidabilità dello stesso nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;

- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7, c.c.;

- nel corso dell'esercizio non sono state effettuate segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.L. n. 118/2021

- nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 il Collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Inoltre:

- l'organo di amministrazione ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.;

- tali documenti sono stati consegnati al Collegio Sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, comma 1, c.c..

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

- i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 non si discostano sostanzialmente dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, con riferimento alle valutazioni relative alle voci di bilancio;

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

- l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.;

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Collegio Sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

- ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 5, c.c. non è stato necessario esprimere il nostro consenso all'iscrizione delle voci B-I-1) e B-I-2) dell'attivo, in quanto, nel corso dell'esercizio 2022, non vi sono stati incrementi di tali voci dello stato patrimoniale;

- ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 6, c.c. il Collegio Sindacale ha preso atto che non esiste più alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale;

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;

- non è stato necessario fornire in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427-bis c.c., considerata l'assenza di strumenti finanziari derivati e immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro *fair value*;

- gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati;

- abbiamo verificato che dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla gestione emerge l'indicazione del vincolo di indisponibilità assoluta delle riserve, così come statuito dall'art. 26 D.L.C.P.S. 1477/1947 e dall'art. 12 della Legge 904/1977, e la proposta di destinazione del risultato economico dell'esercizio, conformemente al disposto dell'art. 2536 c.c., alle norme statutarie, non-ché agli obblighi di versamento del 3% degli utili netti a fondi mutualistici.

In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 2545 c.c. si precisa, inoltre, quanto segue.

La COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI – INTEGRAZIONE è una ONLUS di diritto, che svolge, nel pieno rispetto dei principi base del movimento cooperativo, attività di assistenza sociale e socio-sanitaria di tipo residenziale a favore di persone con disabilità, così come definite dall'Organismo Mondiale della Sanità, in varie unità locali operative nel comune e nella provincia di Napoli, in possesso dei requisiti di accreditabilità previsti dalla legge e certificati dal Servizio Sanitario Regionale (AA.SS.LL.).

Alla Cooperativa è riconosciuta la mutualità prevalente di diritto, in applicazione delle disposizioni contenute nella Legge 8 novembre 1991, n. 381.

È opportuno ricordare che, secondo l'art. 1 della Legge 381/1991, *“le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione*

sociale dei cittadini”. Esse, pertanto, si differenziano dalle altre cooperative per il perseguimento di un fine più ampio rispetto allo scopo mutualistico semplice, vale a dire quello di perseguire gli interessi degli utenti dei servizi della cooperativa, indipendentemente dalla circostanza che essi siano soci della stessa.

Con la citata Legge 381, infatti, è stata riconosciuta *“la possibilità che un’impresa assuma come proprio obiettivo non quello di massimizzare il vantaggio economico dei proprietari, bensì quello di produrre i più ampi benefici a favore della comunità locale e dei suoi cittadini, specie se svantaggiati”*.

Le cooperative sociali, quindi, sono tali in quanto svolgono determinate attività di rilevanza sociale ed agiscono nell’interesse dei destinatari di queste attività, nella fattispecie gli utenti e le persone svantaggiate, che, conseguentemente, sono i *“beneficiari”* della cooperativa sociale.

La condizione di beneficiari di utenti e individui svantaggiati impone di indirizzare l’attività della cooperativa sociale nell’interesse di questi ultimi e di destinare loro, in forma diretta e/o indiretta, i risultati della gestione sociale.

Le cooperative sociali, in definitiva, devono operare in modo tale da massimizzare l’utilità di utenti e persone svantaggiate, siano o meno essi soci, in termini di qualità del servizio offerto, di prezzo richiesto e così via, con l’unico vincolo, derivante dal fatto di essere imprese, del cosiddetto metodo economico, cioè dell’equilibrio tra costi e ricavi dell’attività d’impresa.

Pertanto, con riferimento all’art. 2545 c.c. e all’art. 2 della Legge n. 59/1992 si condivide e si approva l’operato svolto, nel corso dell’esercizio, dal Consiglio di Amministrazione per realizzare l’oggetto sociale in conformità con lo scopo mutualistico.

Infine, si precisa che, anche per l’esercizio 2022, a seguito del superamento dei limiti previsti dall’art. 15, comma 2, Legge 31 gennaio 1992, n. 59, novato dall’art. 11 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la Cooperativa è tenuta alla certificazione del bilancio ai sensi del medesimo articolo, da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito elenco formato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Risultato dell’esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro **16.665** (sedecimilaseicentossessantacinque), dopo aver appostato ammortamenti e svalutazioni per euro 311.949 (trecentoundicimilanovecentoquarantanove) e imposte dell’esercizio per euro 64.384 (sessantaquattromilatrecentottantaquattro).

In termini sintetici, si riassume nei valori proposti dalla tabella che segue:

STATO PATRIMONIALE		
Attività	Euro	18.794.948

Passività	Euro	12.563.076
Patrimonio Netto (escluso utile/perdita d'esercizio)	Euro	6.215.207
Risultato d'esercizio	Euro	16.665
CONTO ECONOMICO		
Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	9.715.708
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	9.450.912
Differenza	Euro	264.796
Proventi e oneri finanziari	Euro	(183.747)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	0
Risultato prima delle imposte	Euro	81.049
Imposte sul reddito	Euro	64.384
Utile dell'esercizio	Euro	16.665

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato positivo d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Per quanto precede e considerando anche le risultanze dell'attività di revisione contabile contenute nella sezione A) del presente documento, questo Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di destinazione del risultato economico dell'esercizio 2022 avanzata dal consiglio di amministrazione, pertanto, proponiamo all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, così come redatto dagli amministratori, ivi compresa la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio.

11 aprile 2023

Largo San Camillo de Lellis, 1 – San Giorgio a Cremano (NA)

IL COLLEGIO SINDACALE:

Presidente: Mario Della Porta (firmato)

Sindaco effettivo: Pasquale Limatola (firmato)

Sindaco effettivo: Mariangela Quaranta (firmato)

Il sottoscritto Dott. Roberto Santoro ai sensi dell'art.31 comma due quinquies della L. n. 340/2000 dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società.